

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1908

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAL MASO, BODRITO, LO BELLO, ORSINI, ZAMBERLETTI

Presentata il 22 marzo 1973

Corresponsione d'indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La materia di cui alla presente proposta ha trovato una sua prima regolamentazione nella legge 11 marzo 1958, n. 208. Con tale norma si è venuti a riconoscere il dovere della collettività di accordare un equo indennizzo a quegli amministratori che dedicano tempo e sacrifici, talora con pregiudizio delle proprie attività personali e professionali, nell'adempimento delle funzioni loro attribuite con libere elezioni.

Dobbiamo ritenere che tale doveroso riconoscimento è atto di democratica e civile considerazione nei confronti di benemeriti cittadini che tanto si adoperano nell'interesse delle popolazioni amministrate.

La legge anzi detta, che chiamiamo « fondamentale », è stata successivamente modificata dalle leggi 9 febbraio 1963, n. 148 e 2 marzo 1968, n. 491; inoltre si son dovute spedire alcune circolari interpretative per chiarire qualche dubbio manifestatosi nell'applicazione delle varie norme succedutesi.

Sorge, ora, la necessità di procedere ad un naturale aggiornamento degli importi fissati dalle precedenti disposizioni, sia in seguito al riconosciuto aumento del costo della vita, sia alla contemporanea maggiore presenza degli organi amministrativi per le accresciute potestà ed attribuzioni ascritte agli enti locali.

Non si può non riconoscere che l'ente locale è chiamato ad occuparsi, nella mutata concezione della vita sociale, economica ed amministrativa di una comunità, in maniera sempre più preponderante, tanto da poter affermarsi che non c'è settore interessante la vita collettiva, che non veda la presenza degli amministratori locali ed in primo luogo del sindaco.

Accanto al comune, però, è venuto ad assumere una nuova dimensione l'ente provincia.

Le amministrazioni provinciali avevano già, da qualche tempo, dimostrato di mal tollerare l'angusto ambito entro cui erano tenute ad operare per ragioni di istituto. Avevano, conseguentemente, spinto la loro sfera d'interessi nel vastissimo campo dell'assistenza pubblica, ben al di là di quello limitato alla pura assistenza psichiatrica, a quello della cultura, dello sport, della agricoltura, della programmazione, intesa come riassetto del territorio, facendosi promotrici di iniziative tese alla risoluzione dei grandi problemi di una collettività provinciale.

L'avvento della Regione ha ulteriormente esaltato la figura della provincia, affidando ad essa tutta la parte operativa dei programmi regionali, riconoscendo implicitamente la ne-

cessità che la Regione scenda ed operi a livello comunale, esclusivamente per il tramite delle provincie.

Il vivacizzarsi delle attività delle amministrazioni provinciali è sintomo e prova che la strada imboccata è quella giusta.

Per queste considerazioni, oltre che per l'opportunità di evitare i dubbi, precedentemente sorti, si è ritenuto, diversamente da quanto previsto nella precedente legislazione, di distinguere in classi anche le provincie attribuendo indennità varie a seconda della consistenza numerica della popolazione ivi residente.

Di fronte, poi, all'ormai diffuso fenomeno di attribuire un gettone di presenza ai partecipanti alle commissioni od altri organismi di lavoro, si è ritenuto di fissare con legge la possibilità che i consigli comunali e provinciali assegnino ai propri componenti un'indennità di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute del consiglio, fermo restando, naturalmente, il fondamen-

tale principio che ciò debba intendersi parziale indennizzo delle spese e dei sacrifici richiesti ai consiglieri comunali e provinciali.

Ai componenti i consigli provinciali, poi, è giusto riconoscere il rimborso delle spese di viaggio, quando gli stessi non risiedono nel capoluogo di provincia, dove si tengono le sedute della giunta e del consiglio provinciale, e sono invece costretti ad accedervi talora da località lontane e disagiate.

Deve rimanere fermo il previsto divieto di cumulo fra le indennità previste dalla presente proposta e quelle percepite in quanto parlamentari; tale divieto giudichiamo giusto estendere ai componenti i consigli regionali.

Ritenendo di avere, con tale proposta, incluso quanto contenuto nelle precedenti norme e nella fiducia che la nuova legge proposta sia il più possibile completa, è giusto considerare abrogate tutte le preesistenti disposizioni in materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai sindaci dei comuni può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale, entro i seguenti limiti:

- 1) comuni fino a 1.000 abitanti, fino a lire 30.000;
- 2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, fino a lire 60.000;
- 3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, fino a lire 100.000;
- 4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, fino a lire 120.000;
- 5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, fino a lire 150.000;
- 6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti, fino a lire 200.000;
- 7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti, compresi tutti i capoluoghi di provincia, fino a lire 250.000;
- 8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti, fino a lire 350.000;
- 9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti, fino a lire 450.000;
- 10) comuni oltre i 500.000 abitanti, fino a lire 500.000.

ART. 2.

All'assessore aziano o delegato dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi nel modo indicato dell'articolo 1, in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco.

All'assessore anziano o delegato di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco.

Agli altri assessori sia effettivi che supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o che pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di provincia, può essere corrisposta una indennità mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco, da fissarsi sempre nel modo indicato dall'articolo 1.

ART. 3.

Ai presidenti delle amministrazioni provinciali può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal consiglio provinciale, entro i seguenti limiti:

- 1) province fino a 250.000 abitanti, fino a lire 400.000;
- 2) province da 250.001 a 500.000 abitanti, fino a lire 450.000;
- 3) province oltre i 500.000 abitanti, fino a lire 500.000.

All'assessore anziano ed agli assessori, sia effettivi che supplenti, delle amministrazioni provinciali può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal consiglio provinciale entro i limiti rispettivamente del 75 per cento e del 50 per cento di quella assegnata al presidente.

ART. 4.

Ai consiglieri comunali può essere attribuita, mediante deliberazione consiliare, una indennità di presenza, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio, entro i seguenti limiti:

- 1) comuni fino a 30.000 abitanti, fino a lire 5.000;

2) comuni da 30.001 a 250.000 abitanti, fino a lire 10.000;

3) comuni con oltre 250.000 abitanti, fino a lire 15.000.

ART. 5.

Ai consiglieri provinciali può essere attribuita, mediante deliberazione consiliare, una indennità di presenza, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio, entro i seguenti limiti:

1) province fino a 250.000 abitanti, fino a lire 10.000;

2) province da 250.001 a 500.000 abitanti, fino a lire 15.000;

3) province oltre i 500.000 abitanti, fino a lire 20.000.

ART. 6.

Le indennità previste dalla presente legge non possono cumularsi con le indennità parlamentari, nazionali e regionali.

ART. 7.

La spesa relativa alla corresponsione delle indennità di carica previste dalla presente legge, quando sia deliberata ai sensi della stessa, ha carattere di spesa obbligatoria: le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali che consentano le suddette indennità, entro i limiti indicati negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono soggette al solo controllo di legittimità.

ART. 8.

Al Presidente, all'assessore anziano, agli assessori ed ai consiglieri delle amministrazioni provinciali, qualora risiedano fuori del capoluogo, spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute della giunta e del consiglio.